

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1620 del 31/03/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni n.22 - Mattioli Spa - Estensione della validità dell'autorizzazione vigente DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo - Pratica ARPAE n. 27666/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1732 del 31/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno trentuno MARZO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni n.22 – Mattioli Spa – Estensione della validità dell'autorizzazione vigente DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo – Pratica ARPAE n. 27666/2021

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

PREMESSO CHE:

- D. la Società Mattioli Spa, con sede legale a Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, è titolare di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 per esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nel proprio impianto localizzato in Comune di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019, valida fino al 31/03/2022;
- E. nell'impianto in questione, l'azienda svolge anche attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, per il quale risulta iscritta con il n. SAS043 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di Rifiuti, sino al 03/06/2022, alla quale intende rinunciare dal momento in cui verrà rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06;
- F. in data 01/10/2021 la ditta Mattioli Spa, con sede legale e operativa in via Ferrari Moreni n.22 in Comune di Sassuolo (MO) ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n. 151682 per ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;
- G. nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 09/12/2021 sono state richieste integrazioni, dettagliate nel verbale Prot. num. 11553/2022 del 25/01/2022, e sono stati sospesi i termini del procedimento in attesa che la Ditta presentasse istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 1 della l.r. n. 4/2018 (come previsto dall'Art.6 comma 9-bis dlgs 152/06), o istanza di Verifica di Assoggettabilità (Screening) a VIA alla Regione Emilia-Romagna e fino all'esito dei procedimenti sopra citati;

- H. in ottemperanza a quanto richiesto in sede di conferenza, la Ditta ha presentato alla Regione Emilia Romagna domanda di Valutazione preliminare per tutte le modifiche contemplate nell'istanza di rinnovo, e tale valutazione si è conclusa con Atto Prot. 08/02/2022.0110887.U, nel quale la Regione ha espresso quanto segue: "Sulla base della documentazione trasmessa, si presume che il progetto in oggetto non produca potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi le suddette modifiche non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)";
- I. la ditta ha altresì appurato che la reale potenzialità dell'impianto di triturazione ha potenzialità pari a 8 t/h pertanto la potenzialità giornaliera, considerate le 8 ore di attività dell'impianto, ammonta a 64 t/giorno, quindi sarà inferiore alle 75 t/giorno, limite per l'assoggettabilità ad AIA;
- J. in data 08/03/2022, la Ditta ha presentato un'appendice alla Garanzia Finanziaria in essere (Fidejussione n.030/250019893) emessa da Credito Emiliano spa che ne estende la validità fino al 30/09/2024 (assunta in atti al prot. n. 38558/2022);
- K. in data 28/03/2022, è stata assunta agli atti ARPAE n. 51567/2022 la comunicazione di Credito Emiliano spa di conferma che la proroga della fidejussione sopra citata a favore di ARPAE è stata regolarmente emessa e firmata da funzionario abilitato.

ACQUISITA INOLTRE:

- L. la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 13/10/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0071797_20211011, attestante l'insussistenza a carico della suindicata Mattioli S.P.A. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO CHE:

- M. la Ditta Mattioli spa ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione con un anticipo superiore ai 180 giorni rispetto alla scadenza prevista, e il procedimento è tuttora in corso;
- N. l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *"l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate"*;
- O. nel merito, per permettere lo svolgimento dell'istruttoria e dei lavori della Conferenza dei Servizi, si ritiene congruo un termine di ulteriori 6 mesi;
- P. la garanzia finanziaria, prestata sull'impianto fino al 31/03/2024, è stata estesa di 6 mesi, fino al 30/09/2024, conformemente a quanto indicato dall'art.208, comma 12 del D.Lgs.152/06 e dalla D.G.R. 1991/03;
- Q. l'appendice alla Garanzia Finanziaria in essere (Fidejussione n.030/250019893 di 146.00,00 Euro) emessa da Credito Emiliano spa che ne estende la validità fino al 30/09/2024 (assunta in atti al prot. n. 38558/2022) risulta conforme alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003.

RITENUTO, pertanto:

R. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, di provvedere all'estensione della validità dell'autorizzazione unica vigente con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021;

la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 75/2021 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.126/2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 36 del 31/03/2021 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023" di Arpae Emilia-Romagna;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, la validità dell'autorizzazione unica rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019 alla Ditta Mattioli Spa, con sede legale a Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti nel proprio impianto localizzato in Comune di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, è estesa fino alla conclusione del procedimento di rinnovo attualmente in corso, ovvero fino al 30/09/2022;
2. di dare atto che l'attività di autodemolizione può essere svolta solo a seguito della completa regolarizzazione della posizione della ditta rispetto alla normativa antincendio (DPR 151/2011);

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione unica rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2019-571 del 07/02/2019, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
5. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, al Comune di Sassuolo ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
6. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.